

Programma di sviluppo rurale e definizione di azienda estensiva

T.R.G.A. Bolzano 22 febbraio 2023, n. 41 - Menestrina, pres.; Pantozzi Lerjefors, est. - Messner (avv.ti Fonderico e Conti) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Roilo, Segna e Plancker) ed a.

Agricoltura e foreste - Programma di sviluppo rurale - Riduzione di un finanziamento comunitario per mancato rispetto del limite prescritto del carico di bestiame massimo - Definizione di azienda estensiva.

(Omissis)

FATTO

Il ricorrente espone di essere titolare di un'azienda di allevamento bovini ubicata in provincia di Bolzano, di essere iscritto nell'Anagrafe provinciale delle imprese agricole e di essere riconosciuto come "agricoltore attivo" ai sensi del Regolamento UE n. 1037/2013.

Così come per gli anni precedenti, anche per la campagna 2020, il ricorrente ha fatto richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo Provincia) di accedere al premio previsto dalla Misura 13 ("Pagamento compensativo per le zone montane"), in base a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 (di seguito solo PSR).

Con nota del 25 novembre 2020, avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano. Condizioni di ammissibilità non rispettate", la Provincia ha comunicato al ricorrente che "il carico di bestiame medio della Sua azienda, risultante dall'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA), supera il limite di carico bestiame massimo ammesso di 2,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per ettaro di superficie foraggera" e che "la Sua azienda quindi risulta essere un'azienda agricola intensiva". Nella stessa nota, la Provincia ha informato il ricorrente che "dalla campagna 2020 il premio della Misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive", che "secondo il PSR 2014-2020 nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige un'azienda con un carico di bestiame massimo di 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva", che "non si applica nessuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d'intensità delle aziende" e che ciò avrebbe comportato la "riduzione del premio: 100%" della misura 13". Infine, la Provincia ha informato il ricorrente che "entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione" avrebbe potuto "presentare un'osservazione, dimostrando il rispetto del carico bestiame massimo ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. 2008/06 (Tutela delle acque)" (doc. 2 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).

Seguiva la nota di rettifica del 2 dicembre 2020, con cui la Provincia, facendo riferimento alla nota sopra citata, ha fatto presente al ricorrente che "il paragrafo in cui Le diamo la possibilità di dimostrare il rispetto del carico bestiame massimo ai sensi dell'art. 16 D.P.P. 2008/06 (Tutela delle acque) è stato inserito per sbaglio nella lettera", che "qualsiasi dimostrazione ai sensi dell'art. 16 D.P.P. 2008/06 non sarà più accettata a partire da questa campagna 2020" e che "osservazioni con altre giustificazioni potranno essere mandate ancora", nel rispetto del termine di cui alla lettera precedente (doc. 3 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).

Con decreto del 1° febbraio 2021 il Direttore della Ripartizione Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia ha disposto la riduzione dei premi a valere sulle Misure nn. 10, 11 e 13 della campagna 2020, come indicato nell'elenco allegato, tra cui la riduzione del 100% del premio per la Misura 13 riferita alla domanda del ricorrente (doc. 1 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).

A fondamento del ricorso n. 25/2022, volto all'annullamento dei suddetti provvedimenti, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. "Illegittimità dei nuovi criteri interpretativi seguiti per il riconoscimento della Misura 13. Violazione e falsa applicazione della D.G.P. n. 1071 dell'11 dicembre 2019. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere sotto svariati profili";
2. "Illegittimità della modificazione dei criteri di riconoscimento della Misura 13. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, D.P.P. 6/2008. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, illogicità della motivazione; disparità di trattamento; sviamento)";
3. "Illegittimità della modificazione dei criteri di riconoscimento della Misura 13. Violazione o falsa applicazione del Reg. 1305/2013 e del PSR 2014-2020. Violazione o falsa applicazione della L.P. 8 giugno 2002, n. 8, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11 e del D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 6. Eccesso di potere sotto svariati profili";
4. "Illegittimità della modificazione dei criteri di riconoscimento della Misura 13. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, D.P.P. 6/2008, con riferimento all'improprio utilizzo del criterio ABA/Ha. Eccesso di potere sotto svariati profili".

Si è costituita in giudizio la Provincia, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Nel frattempo il ricorrente ha chiesto di poter accedere, anche per la campagna del 2021, al premio previsto dalla Misura 13.



Con nota del 28 settembre 2021 la Provincia ha comunicato al ricorrente che il carico di bestiame medio della sua azienda superava il limite di carico bestiame massimo ammesso e che l'azienda doveva quindi essere considerata un'azienda agricola intensiva, preannunciando la riduzione del 100% del relativo premio (doc. 2 del ricorrente, ricorso n. 79/2022). Con nota del 2 novembre 2021 il ricorrente ha presentato, tramite il proprio legale di fiducia, le sue osservazioni alla nota suddetta, evidenziando che ciò che rilevava non era il rapporto UBA/ha, bensì la quantità di azoto (contenuta nelle deiezioni animali) effettivamente apportata al terreno (doc. 4 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

Con ulteriore nota del 19 novembre 2021 il ricorrente, sempre per mezzo del proprio legale di fiducia, ha dimostrato di rispettare le quantità di azoto apportate al terreno meglio indicate nell'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 (doc. 5 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

Contestualmente, con nota del 26 gennaio 2022, il ricorrente ha presentato alla Provincia istanza di accesso al suo fascicolo e, in particolare, ha chiesto di prendere visione degli atti con i quali l'Amministrazione provinciale, "nell'autunno del 2018, ha dato avvio al procedimento o al subprocedimento finalizzato alla definizione di una nuova modalità di calcolo per il riconoscimento del premio previsto in base alla Misura 13, conseguentemente adottando - con la Sesta modifica del PSR 2014-2020' - il PSR vigente", nonché "dell'intero documento contenente la relazione CREA-PB consegnata alla Provincia e riportato, apparentemente in modo incompleto, all'interno del vigente PSR 2014-2020 e della 'Sesta modifica del PSR 2014-2020'" e, infine dell'atto con il quale la Provincia ha formalizzato a CREA-PB l'incarico e/o la richiesta di redazione dello studio utilizzato all'interno del PSR 2014-2020, nonché copia di tutti i documenti eventualmente allegati a tale atto o ad esso propedeutici o comunque connessi" (doc. 23 della Provincia, ricorso n. 25/2022 e doc. 6 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

L'Amministrazione provinciale ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta con la nota del 22 febbraio 2022 (doc. 24 della Provincia, ricorso n. 25/2022 e doc. 2 della Provincia depositato il 18.10.2022, ricorso n. 79/2022).

Nel frattempo, con decreto del 10 febbraio 2022, n. 2100 il Direttore della Ripartizione Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia ha disposto la riduzione delle domande a premio a valere sulle misure n. 10 e n. 13 del PSR 2014-2020, campagna 2021, come indicato nell'elenco allegato, per mancato rispetto del carico di bestiame massimo, tra cui la riduzione del 100% del premio per la Misura 13, riferita alla domanda del ricorrente (doc. 13 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

Con successiva nota dell'11 febbraio 2022 è stato comunicato al ricorrente l'esito del riesame dell'osservazione riguardo al superamento del carico massimo di bestiame 2021 e l'intervenuta riduzione del 100% del suo premio, approvata con decreto del Direttore di Ripartizione n. 2100 del 10 febbraio 2022 (doc. 1 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

A fondamento del ricorso n. 79/2022, presentato dal ricorrente avverso questi ultimi atti, sono stati dedotti gli stessi motivi proposti con il ricorso n. 25/2022.

La Provincia si è costituita in giudizio anche in questo procedimento, chiedendone il rigetto, perché infondato.

Il ricorrente ha poi presentato anche a CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito solo CREA), in data 24 giugno 2022, istanza di accesso ai documenti, rimasta parzialmente inevasa (doc. 10 del ricorrente, ricorso n. 25/2022 e doc. 18 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

In data 28 luglio 2022 il ricorrente ha presentato, in entrambi i ricorsi, i seguenti motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati rispettivamente nei ricorsi n. 25/2022 e n. 79/2022:

1. "Illegittimità dell'imposizione della valutazione del solo Criterio UBA/ha ai fini del riconoscimento della Misura 13. Violazione o falsa applicazione del Reg. 1305/2013 e del PSR 2014-2020. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Eccesso di potere, in particolare per erroneità/difetto dei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento";
2. "Illegittimità del Criterio UBA/ha. Violazione o falsa applicazione del Reg. 1305/2013 e del PSR 2014-2020. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, difetto e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, sviamento".
3. "Istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a.. Illegittimità del parziale diniego opposto da CREA-PB all'istanza di accesso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 D. Lgs. 322/1989. Illegittimità del diniego all'accesso per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost., nonché delle disposizioni in tema di accesso civico (d.lgs. 33/2013, ambientale (d.lgs. 195/2005) e documentale (artt. 10 e 22 ss., e, in particolare 24, comma 7, legge 241/1990) e del principio di proporzionalità".

Sulla base dei sopra richiamati motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli originali ricorsi, nonché, in accoglimento dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., previa declaratoria di illegittimità/annullamento del provvedimento di parziale diniego di accesso, ordinare, "nelle forme ritenute più opportune per salvaguardare eventuali aspetti di riservatezza, il deposito in giudizio dei documenti, dei dati e/o delle informazioni necessari a ricostruire puntualmente l'iter motivazionale seguito da CREA-PB per il suo Studio CREA 2019, con riserva di ulteriori motivi aggiunti".

Si è costituito in giudizio, in entrambi i giudizi, CREA, il quale ha chiesto il rispetto dei termini a difesa (l'udienza di merito già fissata per il 28 settembre 2022 non li rispettava) e la fissazione di un'udienza in camera di consiglio per la

discussione dell'istanza ex art. 116.c.p.a..

In subordine, CREA ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti con contestuale istanza di accesso, in quanto rivolti avverso una pubblica amministrazione che non è parte del giudizio principale.

In ulteriore subordine, CREA ha chiesto il rigetto degli atti recanti motivi aggiunti, siccome infondati.

Con separati atti, le controparti hanno aderito alle istanze di rinvio presentate dal ricorrente nei due ricorsi n. 25/2022 e n. 79/2022.

Con ordinanze n. 231/2022 (ricorso n. 25/2022) e n. 232/2022 (ricorso n. 79/2022) il Collegio ha disposto il rinvio della discussione del merito di entrambi i ricorsi all'8 febbraio 2023 e ha fissato, per la trattazione delle istanze di accesso di cui ai motivi aggiunti, l'udienza in camera di consiglio dell'8 novembre 2022.

La difesa della Provincia, con memoria difensiva unica per entrambi i ricorsi depositata il 20 ottobre 2022, ha eccepito l'inammissibilità derivata dall'istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a. formulata con i motivi aggiunti presentati in entrambi i ricorsi in data 28 luglio 2022, per inammissibilità degli stessi motivi aggiunti, chiedendo il rigetto delle istanze di accesso, perché inammissibili e infondate.

La difesa del ricorrente ha depositato, in data 21 ottobre 2022, una memoria difensiva unica, nella quale ha preso posizione sulle eccezioni sollevate dalle controparti e, in data 28 ottobre 2022, una memoria di replica, insistendo nell'accoglimento dell'istanza di accesso.

Con atti congiunti depositati in entrambi i ricorsi il 4 novembre 2022 le parti hanno chiesto il passaggio in decisione delle istanze inerenti i due ricorsi, senza discussione.

Con separate ordinanze n. 285/2022 (ricorso n. 25/2022) e n. 286/2022 (ricorso n. 79/2022) il Collegio ha annullato il parziale diniego di accesso e, in accoglimento della domanda di accesso del ricorrente, ha ordinato a CREA "di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta - previo oscuramento dei dati coperti da segreto statistico, che non potranno in ogni caso essere utilizzati ad altri fini - entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente ordinanza", compensando le spese di quella fase del giudizio.

Con atto depositato in entrambi i ricorsi il 14 dicembre 2022, CREA ha ottemperato alla suddetta ordinanza, mediante rilascio al ricorrente della documentazione richiesta il 14 giugno 2022.

In vista dell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023, tutte le parti hanno depositato memorie difensive uniche, anche di replica, a sostegno delle proprie difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023, sentite le parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. Va anzitutto disposta la riunione del ricorso n. 25/2022 con il ricorso n. 79/2022, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

2. I ricorsi introduttivi sono infondati.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente afferma che i provvedimenti *principaliter* impugnati si fonderebbero su un'interpretazione errata e fuorviante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1071 dell'11 dicembre 2019, di cui asseriscono essere attuazione.

Nel punto 10.1, Misura 13, dell'allegato alla citata delibera si dice che, a partire dalla campagna 2020, il premio della Misura 13 "può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive", cioè alle aziende con un carico massimo di bestiame di 2,5 UBA/ha per ettaro di superficie foraggera, senza che possa essere applicata "alcuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe di intensità delle aziende".

Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe adottato, nella citata delibera, una precisa, circoscritta, nozione di "tolleranza", da individuarsi nella scheda della Misura 13, contenuta nell'allegato II alla delibera n. 1071/2019, a pag. 178, che farebbe riferimento al rispetto del limite di carico massimo di bestiame secondo l'art. 16 del D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 16, in funzione dell'altitudine media delle superfici foraggere (tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/azienda).

L'osservanza del requisito delle 2,5 UBA/ha sussisterebbe quindi anche qualora - come nel caso di specie - l'interessato conferisca gli effluenti zootecnici prodotti dall'attività di allevamento non già al suolo, ma, in tutto o in parte, a una diversa e legittima destinazione, quale sarebbe la produzione di energia rinnovabile in impianti a biogas a tal fine regolarmente autorizzati.

L'Amministrazione provinciale avrebbe travisato il suo stesso criterio: l'eliminazione delle "tolleranze" (rispetto al criterio base) non avrebbe in alcun modo modificato la modalità con cui si misura il rispetto dello stesso criterio base (effettiva quantità di apporto azotato al suolo). Né risulterebbe che l'Amministrazione abbia riscontrato nel caso di specie un apporto di azoto al suolo superiore alle 2,5 UBA/ha al netto delle "tolleranze" (ossia superiore a 213 kg/ha/anno).

In altri termini le "tolleranze" potrebbero venire in rilievo solo là dove la Provincia abbia accertato che - al netto delle diverse destinazioni ammissibili dell'apporto azotato - si riscontri comunque un apporto azotato al suolo superiore alle 2,5 UBA/ha, pur senza conteggiare le "tolleranze". E nel caso di specie ciò sarebbe da escludere, per le ragioni anzidette (conferimento degli effluenti zootecnici a un impianto autorizzato alla produzione di energia rinnovabile).

Le censure sono infondate.

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1071/2019, ha modificato e riapprovato le Direttive di applicazione relative, tra l'altro, alla Misura 13 (indennità compensativa per le zone montane) del PSR 2014-2020, da corrispondersi a favore di aziende zootecniche che, per situazioni orografiche o morfologiche, operano in contesti svantaggiati e in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici. La validità dell'attuale PSR 2014-2020 è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 2220/2020 del 23 dicembre 2020.

È bene precisare che le modifiche dei criteri per accedere all'indennità compensativa, prima dell'adozione della sopra citata deliberazione della Giunta provinciale, erano state approvate dalla Commissione europea, con decisione di esecuzione del 14 maggio 2019 (cfr. doc. 9 della Provincia, ricorso n. 25/2022).

Al paragrafo 10.1 le nuove Direttive definiscono le “condizioni di ammissibilità” della Misura 13: “Dalla campagna 2020 il premio della misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive. Secondo il PSR 2014 - 2020 nella Provincia autonoma di Bolzano un'azienda con un carico bestiame massimo di 2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva. Non si applica alcuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d'intensività delle aziende” (cfr. doc. 4 del ricorrente, pag. 37, ricorso n. 25/2022).

La Direttiva non lascia spazio a dubbi interpretativi: per poter accedere al premio di cui alla Misura 13 le aziende devono avere un carico massimo di bestiame non superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggera, senza che l'Amministrazione possa applicare “alcuna tolleranza”.

La Direttiva è innovativa rispetto alla disciplina previgente, che consentiva invece un margine di tolleranza nel caso in cui fossero stati rispettati i criteri di cui all'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 (“Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in materia di tutela delle acque”).

Con la modifica sopra citata è stata quindi introdotta una nuova condizione di ammissibilità concernente la Misura 13 *sub iudice*, con l'eliminazione di ogni riferimento all'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 e l'introduzione di un divieto netto e inequivocabile riferito ai margini di tolleranza. Il nuovo criterio è basato esclusivamente sul carico massimo di bestiame per ettaro di superficie foraggera.

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati, nel ridurre del 100% il premio riferito all'azienda del ricorrente si sono limitati ad applicare correttamente il nuovo criterio sopra illustrato, in piena conformità a quanto stabilito dal sopra citato paragrafo 10.1 delle Direttive allegate alla delibera n. 1071/2019 sulle condizioni di ammissibilità relative alla Misura 13 del vigente PSR.

È pur vero che nell'allegato II (“Impegni”), a pag. 178, nella scheda della Misura 13, si fa riferimento all'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 (cfr. doc. 4 del ricorrente, ricorso n. 25/2022), ma tale richiamo non è riferito alle condizioni di ammissibilità della Misura 13 (che sono invece indicate nel paragrafo 10.1 delle Direttive, a pag. 37), bensì alla descrizione di uno degli impegni che i beneficiari del sostegno economico sono tenuti comunque a rispettare, quali regole di condizionalità (come verrà meglio specificato in sede di esame del secondo motivo), la cui inosservanza dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 35 del Regolamento delegato della Commissione UE n. 640 dell'11 marzo 2014 (cfr. doc. 17 della Provincia, ricorso n. 25/2022).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, nella denegata ipotesi di interpretazione della deliberazione n. 1071/2019 nel senso di vietare ogni tipo di tolleranza, afferma che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in violazione della disciplina di cui al D.P.P. n. 6 del 2008, di recepimento della Direttiva “nitrati” 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, tuttora vigente e non derogata da disposizioni di pari rango.

A partire dalla campagna 2020 la Provincia avrebbe illogicamente deciso di interrompere la prassi di concedere l'accesso al beneficio della Misura 13 al richiedente in grado di dimostrare il rispetto del c.d. carico bestiame (UBA) massimo per ettaro, tradotto in azoto, secondo l'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 e nel pieno rispetto della *ratio* ambientale della normativa.

L'unico criterio per accedere al premio della Misura 13 sarebbe ora quello formale, definito come UBA/ha superficie foraggera netta, ossia, semplificando, il rapporto tra numero di capi e superficie dove possono pascolare, il tutto senza tenere conto dell'effettivo criterio guida stabilito dall'art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 e dalla relativa disciplina delle acque, ossia dalla quantità di azoto apportata al terreno, rispetto alla quale il limite di 2,5 UBA/ha costituirebbe un mero parametro indicativo ed empirico di controllo.

Così agendo, l'Amministrazione provinciale avrebbe di fatto abdicato dall'obiettivo di tutela ambientale, giungendo illogicamente a premiare allevatori che immetterebbero reflui nel terreno, privando dal beneficio proprio gli allevatori che, adottando le più avanzate pratiche agricole, non immetterebbero tali sostanze inquinanti (i.e. azoto da UBA) o lo farebbero in misura estremamente ridotta rispetto ai beneficiari individuati dall'Amministrazione.

Una delle migliori pratiche agricole (BEMP - Best Environmental Management Practise) sarebbe rappresentata “dal non spandere i reflui zootecnici direttamente sui terreni - quindi evitando l'apporto diretto di azoto sui terreni e l'inquinamento delle falde con nitrati - e di conferirli ad impianti di biogas che trattano tali reflui zootecnici, con ciò evitando che si generino impatti ambientali sulle acque (es. direttiva nitrati), e anzi producendo addirittura energia da fonte rinnovabile (biogas e/o biometano)”.

In precedenza, la Provincia avrebbe riconosciuto la meritevolezza di misure in grado di prevenire l'apporto di azoto nel

terreno e, quindi, nelle acque, quali l'impiego di biogas *et similia* per la gestione dei reflui zootecnici.

La Provincia andrebbe ora a premiare illogicamente coloro che immettono direttamente nel suolo reflui zootecnici dei loro capi di bestiame (purché siano al di sotto dei 2,5 UBA/ha), mentre negherebbe tale beneficio a coloro i quali non spargono affatto tali reflui nei loro terreni e, anzi, a loro spese, li utilizzano per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.

La contraddittorietà/illogicità della tesi della Provincia emergerebbe anche dal fatto che la medesima Amministrazione, nel descrivere la funzione della sottomisura 13.1, affermerebbe, sul proprio sito istituzionale, che *“la permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale consente di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti e di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la biodiversità”*.

Anche queste doglianze non hanno pregio.

Osserva il Collegio che le aziende che accedono ai benefici di aiuti allo sviluppo rurale sono tenute, a pena di sanzioni, sotto forma di riduzione o esclusione dall'aiuto, a rispettare le regole di condizionalità (cioè i criteri di gestione obbligatori CGO e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA) previste dal diritto europeo - che vengono recepite a livello statale e provinciale - in materia di ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali (cfr. art. 93 e allegato II del Reg. (UE) 1306/2013, doc. 16 della Provincia, ricorso n. 25/2022).

Le regole di condizionalità indicano quindi i criteri di gestione obbligatori che ogni agricoltore beneficiario di aiuti per lo sviluppo rurale è tenuto a rispettare (cfr. titolo VI del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013, in particolare art. 93 e allegato II; Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014; Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014; Reg. (UE) 1305/2013 del 17 dicembre 2012; art. 3 del D.M. 17 gennaio 2019, n. 497 e D.M. 10 marzo 2020, n. 2588; delibera della Giunta provinciale 7 luglio 2020, n. 490 (cfr. doc. 38 della Provincia, ricorso n. 25/2022 e doc. n. 43 della Provincia, ricorso n. 79/2022)). Va precisato che la Provincia approva annualmente il decreto ministeriale riguardante le condizionalità (per il 2020 si tratta, appunto, della delibera n. 490/2020, che richiama tutte le disposizioni eurolimitarie, statali e provinciali in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati).

Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce, tra le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, una *“migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pascoli”* (cfr. art. 5, comma 4, lett. b) e chiarisce che *“i pagamenti agro-climatico ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI (n.d.r. “Condizionalità”), capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma”* (cfr. art. 28, comma 3). L'allegato V dello stesso regolamento elenca le *“Condizionalità ex ante per lo sviluppo rurale”*, cioè le regole di condizionalità che gli Stati membri devono soddisfare prima di poter dare attuazione al PSR.

In particolare, con riferimento alla priorità volta a *“promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi”*, è prevista la seguente valutazione *ex ante*: *“4.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del presente regolamento”* e imposto il seguente criterio di adempimento: *“i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi”* (cfr. doc. 15 della Provincia, ricorso n. 25/2022). Il suddetto criterio di adempimento è disciplinato nel PSR provinciale come segue: *“Requisiti minimi - fertilizzanti (Dir. 91/676/CEE del Consiglio, Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - art. 4 e 5) Recepimento naz.le:*

• D.Lgs. 3.4.2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni:

o Art.74, lett. pp, definizione di *“Zone vulnerabili”*: *zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi*

o Art.92, designazione di *“Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”*: *sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del D.Lgs. 3.4.2006 n.152, nonché ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalle Regioni*

• D.M. 19.4.1999, *“Approvazione del codice di buona pratica agricola”*

• Decreto interministeriale 7.4.2006, *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Art.38 del D.Lgs.*

11.5.1999, n.152”

Recepimento prov.le:

• L.P. 18.06.2002 n.8 e successive modifiche *“Disposizioni sulle acque”*, art.44, *Stoccaggio e spargimento di fertilizzanti*

e di pesticidi in agricoltura • Decreto del Presidente della Provincia 16.1.2008, n.6 “Regolamento di esecuzione alla L.P. 18.6.2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque”, “Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque”. Nota bene: il decreto è in corso di modifica. Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria” (cfr. vigente PSR, pag. 584, doc. 5 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).

Il rispetto delle norme sulla tutela delle acque e sull’uso dei fertilizzanti costituisce quindi un impegno da rispettare per poter accedere alle campagne del PSR, mentre il rispetto del limite del carico massimo di bestiame ammesso di 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggera è condizione di ammissione ai fini della concessione dell’indennità compensativa della Misura 13.

Le disposizioni di legge in materia di tutela delle acque (compreso il D.P.P. n. 6 del 2018) devono essere rispettate in ogni caso dai beneficiari delle misure di aiuti per lo sviluppo rurale, nell’ambito delle regole di condizionalità, indipendentemente dalle norme che disciplinano le specifiche condizioni di ammissibilità dell’indennità compensativa prevista dalla Misura 13.

Rileva il Collegio che il criterio UBA/ha previsto come condizione di ammissibilità alla Misura 13 è il risultato di un calcolo basato sulla superficie foraggera, non sulla protezione idrica, né su una logica legata ai nitrati e appare al Collegio logico e razionale.

La Sezione civile quattordicesima del Tribunale delle imprese di Milano, con la sentenza del 13 gennaio 2022, nel decidere una controversia che aveva contrapposto alcuni allevatori di bestiame altoatesini, tutti soci della Cooperativa Latteria di Vipiteno, alla stessa Cooperativa, si è pronunciata sull’applicazione del criterio UBA/ha nei confronti dei soci delle latterie altoatesine, che, a loro dire, avrebbe comportato la regolamentazione/contenimento della produzione del latte, in violazione delle norme sulla concorrenza, ritenendo il criterio applicato per nulla arbitrario ed esente dalle critiche sollevate dagli allevatori in quel giudizio.

Nella citata sentenza, il Tribunale di Milano così conclude: “Deve, infatti, ritenersi che l’introduzione, ad opera delle delibere impugnate, del criterio UBA/ha non sia di per sé foriero di un effetto di limitazione nella produzione del latte crudo.

Va sin d’ora chiarita la ridotta rilevanza che sulla vicenda può avere il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 21 gennaio 2008, n. 6 (di seguito “DPP”) che uguale criterio richiama, in quanto deve escludersi che nelle delibere impugnate la convenuta si sia voluta “adeguare” in qualche modo a detto atto, risultando conseguentemente del tutto irrilevanti i profili circa l’applicazione che il decreto medesimo sta ricevendo a livello amministrativo. Che di passivo recepimento del criterio del DPP non si tratti, emerge del resto in modo chiaro dallo stesso Regolamento, il cui ‘nuovo’ art. 9 recita ad un certo punto che ‘eventuali modifiche della tabella di cui sopra da parte della Provincia di Bolzano non vengono adottate automaticamente dalla Cooperativa. La decisione in merito spetta all’assemblea plenaria mediante modifica del presente regolamento’. È quindi chiaro che la stessa Assemblea della Cooperativa non ha voluto operare un rinvio vincolante per relationem ai deliberati della Provincia, ma, più semplicemente, ha optato per un criterio che - in quanto già adottato in sede amministrativa, ed in quanto indicato anche quale condizione per l’accesso alle misure di sostegno concesse sia dalla Provincia Autonoma di Bolzano, sia in regime di cofinanziamento dalla Commissione UE e dallo Stato Italiano - poteva, e può, basarsi su una pregressa elaborazione anche a livello tecnico.

Il riferimento al DPP, quindi, vale semplicemente ad evidenziare che - nell’ambito di una delibera la cui finalità sarebbe quella di assicurare sia ‘la sopravvivenza dei piccoli produttori locali’ sia la produzione di ‘un prodotto di alta qualità, legato al territorio montano’ - la scelta in sé degli specifici parametri UBA/ha non è avvenuta in modo immotivato o arbitrario ma ha comunque optato per un parametro già frutto di una ponderazione tecnica, seppur declinato (come deducono gli attori) in modo specifico ed autonomo... Circa il rispetto più generale della regola di pari trattamento dei soci, va evidenziato (per completare il discorso) che risultano basate su adeguato riscontro le deduzioni della convenuta circa le ragioni della scelta del criterio UBA/ha, e cioè l’esigenza di assicurare una tipologia di produzione del latte di tipo ‘estensivo’ e cioè connessa alla disponibilità di terreno - e non di tipo ‘intensivo’ - basata cioè su capi di bestiame allevati in spazi ristretti, se non addirittura in stabili e capannoni ‘industriali’... Va considerato, del resto, che il già citato Programma di sviluppo rurale (‘Italy - Rural Development Programme (Regional) – Bolzano’) afferma (pagg. 28-29) che ‘Bolzano è la Provincia italiana che ha il maggior numero di allevamenti in generale e di bovini in particolare, mentre è 12.a per numero di bovini allevati e il numero di capi è diminuito negli ultimi 10 anni. Questo significa che gli allevamenti non hanno mai o quasi mai un numero elevato di capi, infatti la consistenza media di ogni allevamento è pari a 12,94 UBA (indicatore di contesto n. 21 – Sectorial, Livestock units)’ [sottolineatura aggiunta], appare evidente che l’impiego del criterio UBA/ha non solo non appare in grado di vulnerare in alcun modo la gran parte della platea di allevatori, ed anzi si inserisce nell’assetto del settore, ma, per contro, sembra rispondere pienamente all’esigenza mutualistica di tutelare i piccoli allevatori, evitando che i medesimi vengano messi sotto pressione da forme di allevamento intensivo, ed assicurando invece un criterio di produzione quanto più omogeneo possibile.... Risulta, quindi confermata la tesi per cui lo scopo delle delibere impugnate era quello sia di favorire ulteriormente una forma di allevamento estensivo, sia di operare un riequilibrio tra grandi e piccoli allevatori (questi ultimi - secondo quanto dagli

attori medesimi ammesso - esposti a costi produttivi ben superiori rispetto ai grandi allevatori), in coerenza con quel principio di pari trattamento dei soci delle cooperative, di cui invece gli attori assumono la violazione”.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati sarebbero in contrasto con la normativa eurounitaria, nonché con la disciplina che la stessa Provincia ha adottato in materia; in particolare con il Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con le disposizioni contenute nel vigente PSR e con quelle della legge provinciale 8 giugno 2002, n. 8 in materia di tutela delle acque, del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 e della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 11.

Il Considerando n. 4 del Regolamento UE n. 1305/2013 stabilisce che, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile, uno degli obiettivi è quello di *“promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole... la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste, la promozione dell’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale”*.

Lo stesso PSR prevedrebbe che l’applicazione del criterio UBA/ha sia finalizzata a una gestione più equilibrata del territorio, con ridotti valori delle emissioni nei suoli e nell’atmosfera e con ridotti tenori di nitrati nelle acque provinciali. Inoltre, anche il Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 disciplinerebbe lo stoccaggio dei reflui zootecnici e limiterebbe l’utilizzo agronomico dei fertilizzanti sulle superfici agricole.

Il conferimento dei reflui presso impianti a biogas sarebbe una misura prevista da una serie di disposizioni eurounitarie. La rimozione di un criterio concorrente nella valutazione dell’ammissibilità del beneficio non consentirebbe di distinguere gli allevamenti sostenibili e meno inquinanti (“estensivi”) ai quali concedere le agevolazioni.

La mancata considerazione della carica di azoto effettivamente immessa nel suolo si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e con le seguenti priorità: il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, nonché la prevenzione dell’erosione dei suoli e la migliore gestione degli stessi.

Sarebbe lo stesso PSR ad affermare che la permanenza di un’agricoltura di tipo estensivo e tradizionale consentirebbe di preservare il paesaggio tradizionale, di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l’ambiente e la sua biodiversità (cfr. PSR vigente, pag. 603, doc. 5 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).

L’attribuzione della premialità attraverso un criterio formale, slegato dalle finalità sostanziali di tutela della risorsa idrica determinerebbe l’effetto distorsivo di spingere gli allevatori a utilizzare razze bovine aliene più produttive non solo di latte, ma anche di reflui, che verrebbero immessi in enormi quantità nel terreno, con conseguente impoverimento della biodiversità e aumento dei fattori inquinanti immessi in falsa, anche ad alte quote.

Con il quarto motivo il ricorrente ribadisce il carattere illogico e irrazionale del criterio UBA/ha introdotto dalla Provincia, che sarebbe in contrasto non solo con le finalità delle norme provinciali in materia di tutela delle acque, ma anche con gli obiettivi dello stesso PSR.

La Provincia avrebbe commissionato uno studio a CREA, senza però sottoporre a CREA anche la questione se l’adozione di forme equipollenti del criterio UBA/ha, rispettose della disciplina provinciale di tutela delle acque che lo prevede, consentano o meno di classificare l’azienda agricola come estensiva.

Il valore di 2,5 UBA/ha avrebbe un suo specifico significato nel sistema di tutela che mira a valutare il carico tollerabile di nitrati che può essere immesso nel terreno. Utilizzare tale criterio decontestualizzandolo, senza considerare a monte gli obiettivi di tutela delle acque e del suolo che ne hanno determinato la definizione, non solo sarebbe illogico e ne traviserebbe completamente la *ratio*, ma sarebbe di per sé inidoneo a determinare un’autonoma soglia di estensività/intensività, là dove non si tenga conto anche delle specifiche modalità con le quali si rispetta, in maniera equipollente, il limite imposto dalla disciplina di tutela delle acque.

Con le modifiche del 2019 la Provincia sarebbe giunta persino a rimuovere gli obblighi di rispetto della normativa sulla tutela delle acque.

La disamina del Regolamento (CE) n. 889/2008 confermerebbe, in via analogica, che la disciplina eurounitaria ammetterebbe e anzi promuoverebbe la ricerca di criteri ulteriori, utili ad affinare il sistema di valutazione che devono adottare i singoli Stati membri e la Regioni e le Province autonome.

Tali considerazioni sarebbero confermate anche dal Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, il quale non adotta il criterio UBA/ha, così come applicato illogicamente dalla Provincia, poiché l’unico riferimento decisivo sarebbe coerentemente la quantità di azoto apportata al terreno.

Le censure - che si prestano a un esame congiunto - non colgono nel segno.

Il Collegio richiama anzitutto quanto già esposto in sede di esame del secondo motivo.

Il PSR vigente elenca le priorità e gli obiettivi da perseguire ai fini dello sviluppo rurale del territorio provinciale e indica le condizionalità riferite alle singole misure, cioè una serie di impegni derivanti da norme, tra cui quelle in materia ambientale, che devono essere rispettate dagli agricoltori che beneficiano dei sostegni economici di cui al PSR e al Regolamento UE n. 1305 del 2013. Gli impegni di condizionalità, come già detto, sono suddivisi in criteri di gestione obbligatori (CGO), che consistono in atti derivanti dall’applicazione di disposizioni eurounitarie, tra cui quelle in materia

di ambiente e in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), che consistono in “vincoli” (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi eurounitari in materia ambientale e, in particolare, per evitare l’erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell’ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio. Le BCAA, tra cui quelle relative ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono definite dalle norme statali e provinciali e specificate nello stesso PSR.

L’indennità compensativa di cui alla Misura 13 trova il proprio riferimento normativo nell’art. 31 del Regolamento 1305 del 2013, il quale stabilisce che le indennità in favore degli agricoltori delle zone montane sono erogate annualmente “*per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata*”. La norma prosegue precisando che “*i costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013*”.

Osserva il Collegio che diversamente dalle Misure agro-alimentari (cui si riferisce il Considerando 4 cui fa cenno il ricorrente), l’indennità compensativa di cui alla Misura 13 *sub iudice* non viene concessa come compensazione per i maggiori costi (o minori ricavi) che un’azienda agricola sopporta in seguito all’adozione di tecniche di gestione a basso impatto ambientale, ma solo a compensazione delle perdite di reddito dovute a sfavorevoli condizioni ambientali, orografiche o infrastrutturali.

In altre parole l’indennità compensativa non è una misura ambientale, ma economica. Alcuni settori agricoli provinciali sono esclusi dalla Misura 13 non perché incompatibili con esigenze ambientali, ma solo perché i redditi aziendali di quei settori, in generale, non hanno una differenza di reddito o di costi di produzione rispetto alle zone considerate come ordinarie.

Il rispetto da parte dei beneficiari delle disposizioni eurounitarie, statali e provinciali in materia di biodiversità, tutela delle acque e nitrati non può dunque essere oggetto di compensazione attraverso la Misura 13, come vorrebbe far credere il ricorrente, trattandosi di obblighi da rispettare comunque *ex lege* e quali regole di condizionalità.

Non è pertanto conforme al vero che la Provincia avrebbe “eliminato” la valutazione prevista dall’art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 in ordine alle quantità massime di azoto immesse nel terreno, che non possono in ogni caso essere oggetto di premio, in quanto obblighi di condizionalità da rispettare.

Il nuovo criterio UBA/ha adottato dalla Provincia lungi dall’apparire illogico, è pienamente conforme a quanto previsto dal citato Regolamento 1305/2013, consentendo di valutare, a differenza di altri possibili indicatori, i differenziali di reddito tra le diverse tipologie di aziende zootecniche da latte in montagna e in pianura.

È pur vero che nella normativa provinciale sulle acque e nella Misura 13 il parametro 2,5 UBA/ha coincide “aritmeticamente”, ma bisogna distinguere il significato che il criterio assume nei due diversi contesti: nell’art. 16 del D.P.P. n. 6 del 2008 esso si riferisce al carico massimo per superfici foraggiere ubicate a una quota fino a 1250 m. s.l.m., mentre nell’ambito della Misura 13 viene utilizzato per individuare le aziende con svantaggio economico e per escludere altre, perché ritenute intensive e perché è stato verificato da CREA che per queste aziende non vi è alcun svantaggio economico da compensare, che corrisponde alla finalità della Misura 13.

Va aggiunto che le nuove Direttive introdotte dalla Giunta provinciale sono state approvate dalla Commissione europea con la già citata decisione di esecuzione del 14 maggio 2019: “*La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento UE n. 1303/2013, con il regolamento UE n. 1035/2013 e con l’accordo di partenariato con l’Italia, approvato con decisione di esecuzione C (2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione dell’8 febbraio 2018. È pertanto opportuno approvare la modifica al programma di sviluppo rurale*” (cfr. doc. 9, pag. 2, della Provincia, ricorso n. 25/2022).

Infine, non sussiste neppure il paventato effetto distorsivo che, secondo il ricorrente, produrrebbe il nuovo criterio UBA/ha: va infatti ribadito che permane, in ogni caso, l’obbligo per i beneficiari della Misura 13 di rispettare le norme di cui al D.P.P. n. 6 del 2008, concernenti le quantità massime di azoto da immettere nel terreno, come previsto a pag. 178 dell’allegato II alle Direttive approvate con la delibera n. 1071/2019.

Né sussiste la paventata discriminazione tra “piccole” e “grandi” aziende zootecniche.

Come ha rilevato la difesa provinciale - e la circostanza non è stata contestata dal ricorrente - se si considerano 9.000 richiedenti la Misura 13, essi hanno in media 6 ha di superficie e un carico medio di 1.5 UBA/ha. Invece, le aziende escluse dal premio, perché superano i 2.5 UBA/ha rappresentano appena il 2% di tutti i richiedenti la Misura 13. Di queste, solo qualche decina di aziende supera i 40 capi e ha, quindi, un carico medio di 4 UBA/ha.

3. Gli atti recanti motivi aggiunti sono irricevibili, per tardività, così come eccepito dalla difesa della Provincia.

Con i due atti recanti motivi aggiunti il ricorrente muove nuove censure contro gli stessi provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivi, affermando di aver preso visione dello Studio CREA-PB del 26 febbraio 2019, il 15 luglio 2022, quando il detto Studio è stato depositato in giudizio dalla difesa della Provincia (cfr. doc. 10 della Provincia, ricorso n. 25/2022 e doc. 8 della Provincia, ricorso n. 79/2022). Sullo Studio CREA il ricorrente avrebbe poi chiesto una consulenza tecnica a un soggetto terzo (Officina Economica - Studio Associato), “nonostante i pur parziali dati acquisiti in sede di

accesso” (cfr. doc. 16 del ricorrente, ricorso n. 25/2022 e doc. 25 del ricorrente, ricorso n. 79/2022).

Dall’esame dei due documenti sopra citati il ricorrente afferma di avere trovato “la conferma della fondatezza delle censure formulate con l’originario ricorso e, per altro verso, la sussistenza di ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati”, fatti valere con i due atti recanti motivi aggiunti.

Osserva al riguardo il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che l’Amministrazione provinciale, in esito all’istanza di accesso proposta il 26 gennaio 2022, ha trasmesso via pec al ricorrente anche copia della richiesta relazione CREA-PB, ricevuta dal ricorrente il 23 febbraio 2022 (cfr. doc.ti 1 e 2 della Provincia, depositati il 18.10.2022, ricorsi n. 25/2022 e n. 79/2022).

Avendo il ricorrente avuto piena conoscenza dello Studio CREA-PB già in data 23 febbraio 2022, le censure raccolte contro lo stesso Studio avrebbero dovuto essere sollevate dal ricorrente entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Gli atti recanti motivi aggiunti, entrambi notificati il 28 luglio 2022, devono pertanto essere dichiarati irricevibili, per tardività.

Per tutte le ragioni espresse, i ricorsi introduttivi sono infondati e vanno pertanto respinti, mentre gli atti recanti motivi aggiunti vanno dichiarati irricevibili, per tardività.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate dal seguente dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di CREA, chiamato nei giudizi solo con riferimento alle domande di accesso ex art. 116 c.p.a, decise con ordinanze collegiali n. 285/2022 (ricorso n. 25/2022) e n. 286/2022 (ricorso n. 79/2022).

(Omissis)

